

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro'

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. promossa da:

dell'Avv. , con il patrocinio

ATTORE

contro

con il patrocinio dell'Avv.

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice:

“In via principale, nel merito Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa remissione in istruttoria ed ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale accertata e dichiarata: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa; b) la illegittimità della applicazione, fino al 31 dicembre 1993, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c. e, dal 1° gennaio

1994, superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto; ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 23.281,40 o la maggiore o minor somma emergente in esito di integrazione istruttoria, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio legale ed ex art. 117 TUB, come quantificati in sede di istruttoria, conseguentemente condannando la convenuta a pagare alla attrice la medesima somma di € 23.281,40 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria, oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. **In via istruttoria** Voglia il sig. G.I. disporre integrazione di C.T.U. volta a quantificare: ➤ l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di **interessi anatocistici**, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi; ➤ l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista dalla prima alla ultima documentazione disponibile a titolo di **spese fisse per chiusura periodica**; ➤ l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca all'attrice a titolo di **commissioni di massimo scoperto**, dalla prima all'ultima contabile; ➤ l'ammontare complessivo degli **interessi ultra legali**, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al saggio legale fino al 31 dicembre 1993 ed al tasso di cui all'art. 117 T.U.B, cioè con il tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione, dal 1° gennaio 1994; ➤ l'ammontare degli **interessi creditori**, conteggiati al saggio legale fino al 31 dicembre 1993 e, dal 1° gennaio 1994, al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti), che sarebbero maturati a favore dell'attrice nel caso e sui saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori. **In via subordinata: Nel merito** Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale accertata e dichiarata: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa; b) la illegittimità della applicazione, fino al 31 dicembre 1993, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 1284 c.c. e, dal 1° gennaio 1994, superiore a

quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto; ed ad effetto di tutto quanto sopra accertata e dichiarato che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 7.884,20 (come risultante dalla esperita CTU a pag. 33) conseguentemente condannare la convenuta a pagare alla attrice la medesima somma di € 7.884,20 (come risultante dalla esperita CTU a pag. 33), oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. In ogni caso con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.

Per la convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via preliminare - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie in ripetizione in ordine al rapporto per cui è causa, relativamente al periodo antecedente al 22 agosto 2008, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, per i motivi esposti in narrativa; In via principale Respingere le domande tutte formulate dalla società attrice per i motivi di cui in narrativa; In via istruttoria Respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario, iva e cpa, del presente giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con atto di citazione del 27/07/2020 la (d'ora in avanti anche solo) conveniva in giudizio la Banca (d'ora in avanti anche solo “la Banca”), riferendo:

- di aver intrattenuto con la convenuta un rapporto di **conto corrente affidato nr.**, già in essere alla data del 30/06/1987 ed estinto in data 26/08/2008;

- di aver formulato **istanza ex art. 119 TUB** per la consegna dei contratti relativi all'intercorso rapporto;

- che, comunque, sulla scorta della documentazione disponibile, veniva commissionata una verifica peritale che determinava e quantificava la presenza di addebiti illegittimi;

- che, in particolare, veniva riscontrata:
-- l'illegittimità della **pratica anatocistica** e del conseguente addebito di interessi scomposti;
--l'illegittimità delle **spese fisse** di chiusura trimestrale;
--l'illegittimità di **interessi ultra-legali** e delle **commissioni di massimo scoperto**;
il tutto con conseguente richiesta di ripetizione dei summenzionati addebiti illegittimi per la complessiva somma di € 23.281,40.

La convenuta , costituitasi con comparsa del 28/12/2020, contestava le domande attoree, rilevando:

- in via preliminare l'intervenuta **prescrizione** della domanda di ripetizione avversaria relativamente **al periodo antecedente al 22/08/2008** (data corrispondente al decennio antecedente al ricevimento della lettera di diffida), attesa la natura solutoria dei versamenti eseguiti sul conto oggetto di causa;

- che il rapporto di conto corrente era stato stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge nr. 154/1992, vale a dire in epoca in cui non era prescritta la forma scritta per le pattuizioni bancarie;

- nel merito, che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale dall'entrata in vigore della delibera CICR 09/02/2000 doveva considerarsi legittima;

- che la valenza probatoria della perizia attorea era contestata, ivi compresa la metodologia utilizzata e le risultanze ottenute mediante l'applicazione di criteri errati;

- che non erano stati applicati interessi usurari.

Con le **note di trattazione scritta** dell'udienza del 27/01/2022 le parti richiamavano i propri scritti difensivi e chiedevano i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Con le **successive memorie istruttorie**, parte attrice contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, ivi inclusa l'attribuzione al correntista del conseguente onere probatorio in punto rimesse solutorie/ripristinatorie.

La Banca convenuta si opponeva alla richiesta di CTU e deduceva che parte attrice **si era limitata a produrre alcuni estratti scalari ma non gli estratti conto per la durata del rapporto**.

Con **ordinanza del 03/01/2022** veniva disposta CTU, all'esito della quale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e trattenuta la causa a decisione con termine per comparse conclusionali e repliche *ex art. 190 c.p.c.*

2) La domanda dell'attrice va respinta.

2.1) LA PRESCRIZIONE E LE RISULTANZE DELLA CTU

Parte attrice formula domanda di ripetizione di somme illegittimamente percepite dalla Banca in virtù del rapporto di conto corrente nr. _____ già in essere alla data del 30/06/1987 ed estinto **in data 26/08/2008**.

A fondamento del proprio diritto la _____ . **produce gli estratti scalari e la richiesta di cui all'art. 119 TUB del 22/08/2018.**

Di contro, parte convenuta, in via preliminare, lamenta l'intervenuta prescrizione per il periodo ante 22/08/2008, tenuto conto del **primo valido atto interruttivo del 22/08/2008** consistente nella ricezione dell'istanza ex art. 119 TUB.

Al riguardo occorre, in primo luogo, fare rinvio alla **decisione delle Sezioni Unite** (Cass. Civ. SU nr. 24418/2010) che si sono pronunciate sulla prescrizione dell'indebito, operando una distinzione tra rimesse **solutorie**, in cui la prescrizione decorre dal momento del pagamento e rimesse **ripristinatorie**, per le quali la prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto.

A seconda della natura della rimessa, quindi, muta il *dies a quo* della prescrizione.

L'azione del cliente, che evochi in giudizio l'istituto di credito per ottenere la ripetizione (ossia la restituzione) di quanto indebitamente pagato a titolo di interessi, relativamente ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, è soggetta alla **prescrizione decennale**.

Come dianzi specificato, **la prescrizione dei versamenti con funzione ripristinatoria** della provvista decorre non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.

Il pagamento, che può dar vita ad una pretesa restitutoria, è solo quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del cliente (*solvens*), con conseguente spostamento patrimoniale in favore della banca (*accipiens*). Infatti, il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto sorge dal momento in cui sia stato compiuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che secondo il cliente è indebito (ossia non dovuto). Prima di quel momento, non è ipotizzabile alcun diritto alla restituzione.

Il versamento si considera alla stregua di un pagamento – suscettibile di essere restituito in quanto corrisposto indebitamente – solo allorché abbia **lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca**. Questo accade quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto

in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista e quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento.

Viceversa, ciò non si verifica quando i versamenti in conto hanno natura ripristinatoria della provvista, poiché il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso al cliente.

Al lume di quanto sopra, è, dunque, **decisiva la distinzione tra versamento avente natura di pagamento (rimessa solutoria) e il versamento volto a integrare la provvista (rimessa ripristinatoria).**

Infatti, ai fini dell'azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), solo le rimesse solutorie si considerano pagamenti e la prescrizione decorre dal momento in cui abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, *“non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti”* (cfr. cit. Cass. Civ. SU nr. 24418/2010).

Riassumendo, ricorre una rimessa solutoria se il versamento avviene su conto con un saldo **oltre il limite del fido oppure su rapporto non affidato** e una rimessa ripristinatoria, se il versamento avviene su un conto con saldo **entro il limite del fido.**

Nel caso di specie, se le rimesse fossero ripristinatorie il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data di chiusura conto del 26/08/2008 e l'azione di indebitto non sarebbe prescritta in quanto correttamente interrotto il termine con la missiva del 22/08/2018; di contro, se le rimesse fossero solutorie andrebbe accolta l'eccezione di prescrizione della Banca.

Sul punto la **consulenza tecnica d'ufficio** espletata nel presente giudizio ha sostanzialmente prospettato **tre diversi scenari: nel primo**, il CTU ha sostenuto non prescritto il periodo dal IV trimestre 1995 al III trimestre 2008, con conseguente rideterminazione del saldo attraverso il metodo sintetico, ritenendo onere (non soddisfatto) della Banca dimostrare la natura solutoria della rimessa attraverso la produzione degli estratti conto; **nel secondo** scenario il CTU ha sostenuto l'impossibilità di effettuare alcuna rielaborazione, ritenendo sempre onere della Banca la prova della natura della rimessa e, dunque, la produzione degli estratti conto ma, in assenza di essi, l'impossibilità di utilizzare il metodo sintetico; **con il terzo scenario**, il CTU ha ritenuto prescritto l'intero periodo oggetto di indagine, ritenendo onere del correntista la produzione degli estratti conto ai fini della prova circa la natura solutoria o ripristinatoria del singolo pagamento.

Risulta, pertanto, ai fini dell'accoglimento o meno della sollevata eccezione di prescrizione, **stabilire su quale parte ricada l'onere di dimostrare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.**

È oramai principio pacifico in giurisprudenza che nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitto **ha l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi**, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (così, tra le tante, Cass. Civ. nr. 25373/19; conforme Cass. Civ. nr. 31187/18, in ultimo, Sezioni Unite nr. 5610/2020, per le quali **non è la Banca a dover provare l'inesistenza di apertura di credito, o la natura solutoria delle rimesse, essendo sufficiente alla medesima eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione delle singole rimesse**).

Gli estratti conto, in quanto redatti dalla Banca, ben possono costituire prova da far valere alla medesima, tuttavia, nel caso in esame, parte attrice, **avendo fornito solo gli estratti scalari che non indicano i pagamenti effettuati**, non ha prodotto la documentazione di cui era onerata. Invero, gli estratti scalari non prendono in considerazione le singole operazioni (cosa che, di contro, si rinviene negli estratti conto) ma soltanto i saldi per valuta giornalieri.

La formulata richiesta ex art. 119 TUB (con la quale si potrebbe dimostrare che parte attrice non era nella condizione di produrre i documenti necessari e che la sua richiesta alla Banca di consegna degli estratti conto è rimasta *inaudita*) non può sopperire alla mancata produzione degli estratti conto, per due ordini di ragioni: **la prima** è che nella stessa richiesta (doc. 1 atto di citazione) la non menziona gli estratti conto ma solamente i contratti e, **in secondo luogo**, la circostanza, oramai pacifica, dell'obbligo della Banca di tenuta della documentazione **circoscritto ai 10 anni precedenti la richiesta**.

Infatti, sul punto, una recente sentenza della Corte di Cassazione (nr. 35039 del 29/11/2022), confermando i propri precedenti, ribadisce l'inapplicabilità al caso in commento della disciplina di cui all'art. 1713 c.c., alla luce sia del principio generale di cui all'art. 2220 c.c. sia della disciplina speciale prevista dall'art. 119 TUB; naturale conseguenza è che *“deve ritenersi vigente il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale”* (e, dunque, ex art. 2195 c.c. anche di quello che esercita l'attività bancaria), *“di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni”*.

Sostiene la Cassazione, infatti, che è vero che *“l'istituto di credito, nell'esecuzione del rapporto di conto corrente bancario, è tenuto a dare conto al correntista delle modalità di impiego del denaro custodito e delle operazioni eseguite in tale ambito, fornendo, a richiesta dello stesso cliente,*

documentazione relativa a tutti i movimenti effettuati sul conto corrente, anche in base a quanto previsto dall'art. 1713 c.c."; nondimeno, nell'ipotesi *de qua*, "*occorre fare riferimento alle disposizioni specifiche contenute nel cosiddetto Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385) all'art. 119*", la cui disposizione normativa circoscrive la pretesa del cliente-correntista ad ottenere l'esibizione della copia di siffatta documentazione entro il decennio, termine oltre il quale la banca non può essere chiamata a rispondere, sotto alcun profilo, della mancata conservazione di dette scritture.

Peraltro, **anche laddove si aderisse alla tesi favorevole** alla non applicabilità della disciplina dettata dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ai rapporti di conto corrente bancario instaurati prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo, la pretesa del cliente dell'istituto di credito diretta ad ottenere, da quest'ultimo, la consegna di copia della documentazione concernente singole operazioni, sarebbe comunque limitata all'arco temporale dell'ultimo decennio prima della richiesta inoltrata alla banca, non sussistendo, in ragione del principio desumibile dall'art. 2220 c.c., l'obbligo di quest'ultima di provvedere alla conservazione di detta documentazione oltre il limite temporale sopra indicato.

Ciò detto, va, altresì, osservato che, sebbene l'art. 119 TUB non contenga un riferimento espresso all'estratto conto, riferendosi invece alla sola "*documentazione inerente a singole operazioni*", la formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, consentono di ritenere che il cliente possa esigere l'adempimento dell'obbligazione, sancita dall'ultimo comma dell'articolo 119, anche con riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli estratti conto medesimi.

Assodato, dunque, che anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo oltre che dell'art. 2220 c.c., pure dell'art. 119, comma 4, TUB, in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (*cf.* art. 2220 c.c.) che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato Testo Unico.

Ne deriva che, avendo la _____ formulato in data 22/08/2018 apposita istanza *ex* art. 119 TUB (doc. 1 atto di citazione), il termine decennale in cui la Banca convenuta è chiamata a rispondere della conservazione degli estratti conto va cristallizzato al 22/08/2008 e **l'esibizione della documentazione riguardante il periodo precedente al 22/08/2008** (che coincide pressoché con la data di chiusura del rapporto del 26/08/2008) non può essere imposta all'Istituto di Credito.

Se, dunque, l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto contenenti i singoli pagamenti, al fine di identificare gli stessi come rimesse ripristinatorie e non solutorie e, comunque, **al fine di provare l'apertura di credito**, è a carico del correntista (a maggior ragione quando, come nel caso in esame, la Banca solleva apposita eccezione di prescrizione – Sez. Un. cit. 5610/2020), **in assenza di prova le rimesse si considerano tutte solutorie e, nel caso concreto, anche prescritte, tenuto conto della chiusura del rapporto avvenuta il 26/08/2008.**

Né si può sostenere, come parte attrice vuol far credere (si veda pagina 4 della comparsa conclusionale), che **la prova dell'affidamento sia stata fornita attraverso la produzione della visura centrale rischi**, ove, anche volendo sostenere che da essa si possa desumere un'erogazione di fido, **non vi è indicazione alcuna circa la natura ripristinatoria** (quindi, *intra fido*) di ogni rimessa.

In altri termini, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate, **ha l'onere di provare** l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati facendosi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto.

Il diritto spettante al cliente, sancito dall'articolo 119, quarto comma, del TUB, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, **a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca**, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato, ed il principio di vicinanza della prova non può essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari) che non può diventare uno strumento interpretativo di inammissibile valorizzazione nel processo della diversità di forza economica dei contendenti (così: Cass. Civ. 2.5.2019, n. 11543; Cass. Civ. 13.12.2019, n. 33009; Cass. Civ. 8.7.2021, n. 19566; Cass. Civ. 13.9.2021, n. 24641).

Nel caso in esame, **alcuna istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.** è stata formulata e **la richiesta del 22/08/2018 ex art. 119 TUB, per quanto sopra ampiamente argomentato, va limitata al decennio precedente** (dal 22/08/2008 in avanti) che va a coincidere con la data di chiusura del conto (26/08/2008).

Per questi motivi, in assenza della produzione degli estratti conto, al cui onere era tenuta parte attrice, tra le tre risultanze della CTU, **il terzo scenario prospettato** è l'unico che questo Giudice può applicare.

Accolta l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca, la domanda di ripetizione di parte attrice va, pertanto, respinta e le **spese processuali** seguono il criterio della soccombenza, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;

- **Respinge** tutte le domande di parte attrice;

- **Condanna** la _____, al pagamento in favore di _____ delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € _____

_____, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

- **Pone** definitivamente le spese di CTU, come liquidate con provvedimento del giudice del 07/10/2022, a carico di _____

Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 2/1/2024.

Il Giudice
Dr.ssa Silvia Vitro'

Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria UPP